

ACCORDO DI RISERVATEZZA

per l'accesso alla Data Room - Concordato preventivo n. 33-1/2023 – SIDIGAS S.p.a.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____ della società _____, con sede legale in _____, codice fiscale/partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ (**“Richiedente”**),

PREMESSO CHE

- 1) il Liquidatore del concordato preventivo n. 33-1/2023 della società SIDIGAS s.p.a., Avv. Prof. Giacomo D'Atorre, ha disposto la procedura competitiva per la vendita dei rami aziendali della società debitrice secondo quanto previsto nell'avviso di vendita del 30 luglio 2025 (**“Avviso di Vendita”**);
- 2) per la partecipazione alla procedura è previsto l'accesso a una *virtual data room* contenente documentazione riservata relativa ai rami aziendali oggetto di cessione;
- 3) l'accesso alla documentazione comporta la conoscenza di informazioni riservate di carattere tecnico, commerciale, industriale e finanziario;

SI IMPEGNA

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- **“Informazioni Riservate”**: qualsiasi informazione, dato, documento, notizia, *know-how* di carattere tecnico, commerciale, industriale, finanziario, legale, amministrativo o di altra natura, in qualsiasi forma o supporto, relativo alla società SI.DI.GAS S.p.a., ai rami aziendali oggetto di cessione, alle concessioni, ai contratti, al personale, agli impianti, alle reti di distribuzione, ai rapporti con le amministrazioni concedenti e con gli utenti, nonché qualsiasi altra informazione acquisita attraverso l'accesso alla *Data Room*;
- **“Data Room”**: la *virtual data room* messa a disposizione dal Liquidatore contenente la documentazione relativa ai rami aziendali oggetto di vendita;
- **“Procedura”**: la procedura competitiva per la vendita dei rami aziendali di cui all'Avviso di Vendita.

Art. 2 - Obblighi di riservatezza

Il Richiedente si impegna a:

- a) mantenere la massima riservatezza su tutte le Informazioni Riservate acquisite attraverso l'accesso alla *Data Room*;
- b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione della partecipazione alla Procedura e alla formulazione dell'eventuale offerta;
- c) non divulgare, comunicare, rendere note o comunque mettere a disposizione di terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, salvo quanto espressamente autorizzato per iscritto dal Liquidatore;

d) adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle Informazioni Riservate, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei segreti commerciali.

Art. 3 - Limitazioni all'utilizzo

Il Richiedente si obbliga a:

- a) non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2, lett. b);
- b) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi concorrenziali o per ottenere vantaggi competitivi nei confronti della società debitrice o di terzi;
- c) non riprodurre, copiare o duplicare le Informazioni Riservate, salvo quanto strettamente necessario per le finalità consentite;
- d) non effettuare ingegneria inversa o tentativi di decodificazione delle informazioni tecniche acquisite.

Art. 4 - Accesso del personale

Il Richiedente garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato esclusivamente al personale, ai consulenti e ai collaboratori strettamente necessari per le finalità della Procedura, preventivamente identificati e vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza previsti nel presente accordo. Il Richiedente rimane responsabile per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Il Richiedente, in qualità di titolare autonomo del trattamento per le finalità connesse alla propria partecipazione alla Procedura, si impegna a trattare i dati personali eventualmente contenuti nelle Informazioni Riservate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio.

Art. 6 - Restituzione delle informazioni

Al termine della Procedura, indipendentemente dal suo esito, il Richiedente si impegna a:

- a) distruggere tutte le copie, anche parziali, cartacee o informatiche delle Informazioni Riservate in suo possesso;
- b) fornire attestazione scritta dell'avvenuta distruzione.

Art. 7 - Durata degli obblighi

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente accordo hanno durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva la diversa durata che dovesse risultare dalla natura delle specifiche informazioni o da disposizioni di legge. Per le informazioni qualificabili come segreti commerciali ai sensi dell'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale, gli obblighi permangono fino a quando le stesse mantengano i requisiti di segretezza.

Art. 8 - Esclusioni

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro comunicazione o lo divengano successivamente senza violazione del presente accordo;
- b) fossero già legittimamente conosciute dal Richiedente prima della loro comunicazione;
- c) siano sviluppate autonomamente dal Richiedente senza utilizzo delle Informazioni Riservate;
- d) debbano essere divulgate per obbligo di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, previa tempestiva comunicazione al Liquidatore.

Art. 9 - Esonero di responsabilità

Il Richiedente riconosce che:

- a) le Informazioni Riservate sono fornite "così come sono" senza alcuna garanzia circa la loro completezza, accuratezza o aggiornamento;
- b) il Liquidatore e gli organi della Procedura non assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze nelle informazioni fornite;
- c) ogni valutazione e decisione relativa alla partecipazione alla Procedura è assunta dal Richiedente sotto la propria esclusiva responsabilità;
- d) la messa a disposizione delle Informazioni Riservate non costituisce sollecitazione all'investimento né comporta alcun obbligo di alienazione da parte degli organi della Procedura.

Art. 10 - Conseguenze della violazione

Il Richiedente riconosce che la violazione degli obblighi previsti nel presente accordo può causare danni irreparabili al patrimonio della Procedura e si impegna al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti da tale violazione. Il Liquidatore si riserva il diritto di richiedere l'inibitoria immediata di qualsiasi condotta lesiva e di escludere il Richiedente dalla Procedura in caso di violazione degli obblighi di riservatezza.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale di Avellino. Le eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate per iscritto. La nullità o inefficacia di singole clausole non comporta nullità dell'intero accordo.

Il Richiedente dichiara di aver letto e compreso integralmente il presente accordo e di accettarne incondizionatamente tutti i termini e le condizioni.

Luogo, data, sottoscrizione